

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Asti, Alessandria e Genova con la denominazione di Strada statale n. 456 « del Turchino ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 116 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » in Asti - Nizza Monferrato - Acqui - Ovada - Passo del Turchino - innesto Strada statale n. 1 « Aurelia » in Genova-Voltri, della lunghezza di km. 105+326;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » in Asti - Nizza Monferrato - Acqui - Ovada - Passo del Turchino - innesto Strada statale n. 1 « Aurelia » in Genova-Voltri, della lunghezza di km. 105+326, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 456 « del Turchino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 321

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1964.

Autorizzazione alla Società per azioni « Italtrust », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA**

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Italtrust - S.p.A. », con sede in Milano, largo Augusto n. 7, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La Società « Italtrust - S.p.A. », con sede in Milano, largo Augusto n. 7, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(4250)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona detta « La Benaglia » in Bergamo.

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « La Benaglia » nella città di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata da antichi edifici, torri, ville e case ben ambientate in un paesaggio reso particolarmente interessante dall'imponente viale di annosi cipressi in cresta alla collina e dalla copiosa flora di vario genere, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale nonchè un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode la visuale dei colli della città e della pianura circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, denominata « La Benaglia » così delimitata: strada provinciale Valle San Martino, via Guglielmo Lochis, Roggia Curna, mapp. 704 sub e 704 sub d, via Longuelo, via San Martino della Pigrizia, mapp. 633, 664, 649, 663, 643, roggia Curna, ed infine mapp. 6765 sub a,